



Comune di Leonforte
Libero Consorzio Comunale di Enna

IL SINDACO

Ordinanza n. 22/2020 del 06.05.2020
ai sensi degli ART. 50 e 54 del T.U.E.L.

Oggetto: pulizia, cura e manutenzione delle aree verdi private – misure di prevenzione incendi anno 2020.

VISTO e PRESO ATTO della legge 24 febbraio 1992 n. 225, da intendersi qui integralmente richiamata e riportata, in forza della quale il sindaco è autorità comunale di protezione civile;

CONSIDERATO che l'attività di prevenzione incendi rientra tra quelle di Protezione Civile;

VISTO e PRESO ATTO dell'articolo 54, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 267/2000 in forza del quale *“il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto”,* nonché del successivo comma 4 a tenore del quale *“il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”*

CONSIDERATO che nel territorio comunale, sia urbano che extraurbano, insistono appezzamenti di terreno oggetto di proprietà privata in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, stoppie, fieno ed erbacce, nonché rifiuti abbandonati;

CONSIDERATO altresì che l'incuria delle aree anzidette costituisce mezzo di diffusione di vegetazione infestante, di proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche, nonché di presenza di roditori;

CONSIDERATO inoltre che la presenza di vegetazione disseccata nei predetti appezzamenti di terreno costituisce possibile causa di incendi, soprattutto in ragione della stagione estiva e delle relative temperature;

RITENUTO, dunque, necessario e improcrastinabile assicurare la pulizia dei terreni ricadenti nel territorio del Comune di Leonforte, urbano ed extraurbano, al fine di eliminare ogni possibile pregiudizio alla salute e alla incolumità pubblica, attese le considerazioni suesposte;

CONSIDERATO, inoltre, che gli interventi all'uopo ritenuti necessari incidono sulla efficacia dei programmati interventi di disinfestazione del centro abitato;

RITENUTO, quindi, necessario emanare apposita ordinanza, nei confronti dei proprietari di aree incolte ubicate su tutto il territorio comunale, per garantire i fini di cui sopra;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 56 del 29 novembre 2019;

VISTI gli artt. 17 e 57 del TULPS;

VISTI il Codice Penale

CONSIDERATO che il periodo di incendio boschivo va dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;

VISTO l'O.R.EE. LL.;

ORDINA

- 1) Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio, urbano ed extraurbano, del Comune di Leonforte, di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno 2020 al decespugliamento, asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, remi e vegetazione secca in genere, nonché rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere causa di incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente la larghezza di 20 metri;
- 2) È fatto espresso divieto a chiunque, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura di paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- 3) È fatto espresso divieto a chiunque, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville o braci;
- 4) È fatto divieto di fumare, gettare mozziconi di sigarette o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie;
- 5) È fatto divieto di adoperare fuochi d'artificio in occasione di festività in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

INVITA

Chiunque avvisti un incendio nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale, di dare immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco, alle autorità di P.S., al Comando di Polizia Municipale.

DISPONE

Che gli Enti Pubblici proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine del 15 giugno 2020.

Che, in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e prevenire l'insorgere di incendi, potrà agire in sostituzione dei proprietari addebitando a questi ultimi le spese all'uopo sostenute.

La violazione della presente ordinanza sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra euro 50,00 ed euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

La sanzione sarà adottata con provvedimento del Sindaco.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle pene di cui agli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale.

Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione ed ha validità fino al 15 ottobre 2020.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Enna, al Libero Consorzio dei Comuni di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Corpo Forestale della regione Siciliana, al Comando di Polizia Municipale del Comune di Leonforte.

AVVERTE

Che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971.